



ALLEGATO "A" REP. 11.642 RACC. 7470

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ASIA - Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1. - E' costituita, l'Associazione denominata "ASIA: Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia" di seguito la "Associazione", ideata, promossa e fondata da Chogyal Namkhai Norbu, Presidente della Associazione Comunità Dzogchen Internazionale.

L'Associazione è una organizzazione non governativa (ONG) di volontariato per la cooperazione internazionale allo sviluppo e ha il riconoscimento di Idoneità del Ministero degli Affari Esteri con D. M n. 1999/128/004383/6 del 18/10/1999.

L'Associazione opera senza scopo di lucro.

La sede sociale è in località Merigar, Podere Nuovo, Arcidosso, Grosseto, Italia.

Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede sociale solo all'interno del territorio nazionale senza che ciò comporti modifica allo Statuto Sociale, e istituire sedi secondarie, uffici amministrativi, di rappresentanza e simili, sia in Italia che all'estero.

Art. 2. - L'associazione è apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale.

Art.3. - **Visione** - ASIA considera le diversità culturali, le tradizioni e il patrimonio storico di tutti i popoli, un inestimabile ricchezza da salvaguardare e da trasmettere alle nuove generazioni, attraverso il sostegno e il rafforzamento delle comunità depositarie. ASIA condivide i valori di pace, rispetto e tolleranza propri della tradizione culturale e spirituale tibetana e li considera patrimonio dell'intera umanità.

Art. 4 Finalità - ASIA, in quanto organizzazione umanitaria, agisce in coerenza con i principi della Dichiarazione Universale e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo a favore delle popolazioni bisognose di aiuto senza distinzione di razza, fede, religione e nazionalità. In particolare opera per la conservazione dell'identità e del patrimonio storico e culturale dei popoli, con particolare attenzione all'area himalayana e al popolo tibetano. Promuove processi di sviluppo economico, sociale e sanitario che pongono al centro le popolazioni locali con le proprie risorse umane, culturali ed ambientali.

Art. 5 Attività Istituzionali - Per il raggiungimento delle proprie finalità ASIA si adopera per:

1. promuovere la cooperazione internazionale tra i popoli, con azioni volte a
 - Potenziare l'accesso ai Servizi Sanitari di base per migliorare la salute materno - infantile e combattere le malattie endemiche;

- Assicurare alle popolazioni locali l'accesso ad un'acqua sicura e potabile;

- Soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali, da carestie e da conflitti armati;

- Sostenere uno sviluppo rurale sostenibile, rispettoso dell'ambiente e delle tradizioni agricole e pastorali locali;

- Sviluppare una maggiore consapevolezza dell'Ambiente promuovendone la salvaguardia tra i popoli;

- Promuovere un'Educazione universale, che sia garantita a ogni bambino in quanto diritto fondamentale, opportunità irrinunciabile per accedere a condizioni migliori di vita e per garantire il rispetto dell'integrità culturale di un popolo;

- Salvaguardare il Patrimonio Culturale e Artistico in particolare del Tibet e delle regioni asiatiche dove ASIA interviene;

- Incentivare Processi di Rafforzamento dei Saperi e delle Capacità Professionali delle comunità locali quale strumento essenziale per garantire opportunità di uno sviluppo economico sostenibile;

- Gestire direttamente la realizzazione dei programmi di cooperazione internazionale a breve medio termine utilizzando adeguati strumenti di intervento ed in particolare quello del volontariato civile, cooperanti ed esperti;

- Promuovere e realizzare la formazione tecnica dei cittadini dei paesi in via di sviluppo;

- Gestire la selezione, formazione ed impiego dei volontari in servizio civile.

2. Promuovere l'interculturalità e l'integrazione tra i popoli e tra i cittadini, attraverso:

- L'Educazione, Sensibilizzazione e informazione dell'Opinione pubblica alle tematiche relative alla Cooperazione Internazionale, alle problematiche che le popolazioni del mondo ed in particolare della fascia himalayana e Tibetana devono affrontare e all'importanza della tutela della loro ricchezza culturale;

- L'organizzazione di attività culturali e sociali sul territorio italiano, europeo e internazionale;

- La promozione e realizzazione di percorsi di integrazione e formazione, sia culturali che professionali, per migranti residenti in Italia:

- Lo sviluppo del volontariato come risorsa necessaria e valore imprescindibile delle azioni di solidarietà, attraverso anche la promozione e il sostegno a reti e gruppi locali di volontariato:

- La tutela dei diritti delle persone in difficoltà o a rischio emarginazione.

Art. 6 Attività connesse: - ASIA, per sostenere le proprie attività istituzionali, si propone di gestire e promuovere

anche attività economiche finalizzate agli scopi associativi;
di promuovere il commercio equo e solidale e il turismo ecosostenibile; di svolgere qualsivoglia altra attività atta a conseguire gli scopi dell'Associazione.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà collaborare ed associarsi con altri enti, italiani ed internazionali, per lo sviluppo di iniziative compatibili con i propri fini istituzionali. Essa dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza dagli organi di governo, dalle aziende pubbliche e private e da ogni altro ente.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 7. - Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Generale;
- il Presidente Onorario;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;

TITOLO II

I Soci

Art. 10. - Fanno parte dell'associazione, con diritto di voto, i soci fondatori, i soci ordinari e i soci onorari.

Sono soci Fondatori, coloro che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendo l'atto di costituzione di ASIA.

Sono soci Ordinari, le persone o gli enti che si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci Onorari, le persone, gli enti e le istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno, alla costituzione e/o allo sviluppo significativo dell'Associazione o delle attività istituzionali della stessa con particolare riguardo al campo delle cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

In generale l'adesione all'Associazione per le persone fisiche è subordinata alla richiesta di adesione che attesti:

- i dati anagrafici completi dell'associato;
- la ricezione dello Statuto, del codice di condotta e dei Regolamenti dell'Associazione, se esistenti;
- la condivisione delle finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i Regolamenti, se adottati;
- la ricezione dell'informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali;
- il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali ed amministrative;
- l'impegno all'obbligo di versamento delle quote annuali.

L'associato è iscritto nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere ad emanare, entro 90 giorni dalla richiesta di adesione, apposita determinazione con l'elenco dei nuovi associati.

Possono entrare a far parte dell'Associazione, con specifica procedura di ammissione stabilita dal Consiglio Direttivo, anche altre associazioni o enti che svolgono la medesima attività o comunque attività affini e/o complementari a quelle istituzionali dell'Associazione nel caso, l'adesione è subordinata alla delibera del Consiglio Direttivo.

Nel rispetto della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, è esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa; l'adesione all'associazione comporta per l'associato in regola con la quota sociale, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci consuntivi e preventivi nonché per la nomina degli organi dell'Associazione e di quant'altro all'ordine del giorno.

L'adesione all'Associazione per ogni socio comporta il pagamento di una quota, la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo; annualmente il Consiglio Direttivo determina l'ammontare delle quote per ogni singola categoria di associato.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso o per esclusione.

Il recesso, che può essere manifestato in qualsiasi momento, si verifica quando l'associato notifica per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha effetto dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

L'associato può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Costituiscono motivi di esclusione il mancato pagamento della quota associativa per almeno 2 (due) anni, le inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto e dai regolamenti se esistenti ed adottati, ed il verificarsi di gravi motivi e/o per la condotta lesiva del prestigio e degli interessi dell'Associazione che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione ha effetto immediato dalla data di notifica del provvedimento di esclusione; quest'ultimo deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione della

richiesta.

TITOLO III

l'Assemblea Generale dei Soci

Art. 11. - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche fuori della sede sociale, sia in Italia che all'estero.

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci dell'Associazione, che risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci alla data dell'adunanza e in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

Gli associati possono farsi rappresentare, da altro socio, mediante delega scritta.

Ogni socio ha diritto ad un voto ai sensi di quanto disposto dall'art. 2532 secondo comma del Codice Civile.

La convocazione dell'assemblea è fatta a cura del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano istanza al Consiglio Direttivo o al Segretario Generale

La convocazione dovrà essere effettuata mediante comunicazione diretta a ciascun associato, da inoltrarsi per lettera, fax o e-mail e mediante affissione, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede dell'associazione e presso quelle periferiche se istituite, ovvero mediante la pubblicazione sul sito web e sui periodici informativi dell'associazione, inoltrati periodicamente agli associati.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché gli argomenti da trattare, ed eventualmente, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione espressamente ammessa e prevista, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche per audio/video conferenza con le procedure previste dal successivo articolo 15.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera in prima convocazione con le maggioranze previste per legge per le associazioni riconosciute ed in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti; tuttavia è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente Onorario dell'Associazione e/o in mancanza di questi, dal Segretario Generale, in mancanza di questi, dal membro più anziano in carica del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Quando la legge lo preveda, o il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente medesimo.

Spetta all'Assemblea generale ordinaria:

- individuare e delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- la nomina del Presidente Onorario dell'Associazione;
- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Collegio dei Revisori;
- la nomina del Collegio dei Probiviri;
- delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio direttivo;
- delibera in merito al trasferimento della sede sociale fuori dai confini nazionali;
- l'approvazione del bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiude al 31 dicembre di ogni anno e delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito per legge o dal presente Statuto.

Spetta all'Assemblea generale straordinaria, deliberare sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di devoluzione del proprio patrimonio.

Il Presidente Onorario

Art. 12. - Il Presidente Onorario dell'Associazione, eletto dall'Assemblea per le doti possedute e i meriti acquisiti nel campo della salvaguardia delle culture asiatiche ed in particolare di quella Tibetana, rimane in carica per tre anni e può essere riconfermato.

Ciascun Presidente può esprimere un parere circa la nomina di un suo successore.

Il Presidente Onorario può presenziare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto, e assumere impegni su mandato degli stessi organi.

Il Presidente Onorario promuove i rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali ed internazionali che direttamente o indirettamente si occupano di attività di cooperazione allo sviluppo.

Il Presidente Onorario rappresenta l'associazione negli interventi esterni, concordati con il Segretario Generale e con il Consiglio direttivo.

In ogni azione e comportamento, il Presidente Onorario dovrà tenere conto degli interessi primari dell'associazione con riferimento allo Statuto.

L'attuale presidente è Chögyal Namkhai Norbu fondatore dell'Associazione e Presidente della Comunità Dzogchen Internazionale.

TITOLO IV

Il Consiglio Direttivo

Art. 13. -Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri consiglieri, eletti dall'Assemblea.

La selezione dei candidati avverrà anche sulla base di un elenco di persone individuate dal Consiglio Direttivo, sia tra gli associati che tra non soci, ritenuti in grado di contribuire allo sviluppo dell'Associazione. Tale elenco sarà fatto pervenire ai soci e al presidente onorario prima dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni; ogni membro è rieleggibile.

Allo scadere del triennio il consiglio rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione dei nuovi consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, quando ritenuto utile e/o opportuno, può nominare tra i suoi membri un Vicesegretario; la durata, i poteri, la rappresentanza e le funzioni saranno specificate ed attribuite all'atto della nomina.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e nomina, nella sua prima riunione, tra gli eletti, un Segretario Generale.

La rinuncia all'Ufficio da parte di un membro deve essere comunicata per iscritto al Consiglio medesimo. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza viene ricostituita.

In caso di dimissioni o impedimento permanente o di morte di un consigliere, subentrerà il primo dei non eletti e il suo mandato durerà fino allo scadere del consiglio. Nel caso non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

Se vengono a mancare uno o più membri, i rimanenti provvedono a sostituirli per cooptazione anche tra i non soci. I membri cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza del Consiglio, i componenti rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio si raduna sia presso la sede dell'Associazione, sia altrove o per audio/video conferenza con le procedure stabilite al successivo articolo 15, tutte le volte che il Segretario Generale lo giudichi necessario.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta il Segretario Generale lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio viene convocato dal Segretario Generale mediante comunicazione inoltrata per lettera, per fax o per e-mail, almeno tre giorni prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le attribuzioni principali del Consiglio Direttivo, sono le seguenti:

- convocazione dell'Assemblea dei soci;
- predisposizione degli atti da sottoporre all'Assemblea generale;
- garantisce il rispetto delle direttive degli indirizzi generali dell'Associazione in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci;
- adozione dei provvedimenti necessari e opportuni per il raggiungimento dei fini dell'associazione secondo le direttive dell'assemblea dei soci;
- valutazione e approvazione del bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Segretario Generale per essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci;
- formalizzazione e adozione dei regolamenti ed ogni proposta per la gestione dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione dei soci e sulle eventuali esclusioni;
- determinazione delle quote sociali annuali e straordinarie;
- conferimento della qualifica di socio Onorario, su proposta di un decimo dei soci o di un membro del Consiglio;
- trasferimento della sede sociale in altro comune italiano, l'istituzione o la soppressione di sedi periferiche, la nomina dei responsabili, la determinazione del funzionamento e l'approvazione dei regolamenti proposti dalle strutture periferiche;
- le delibere in merito alle richieste di Associazione da parte di Enti ed altri organismi;
- le delibere sulla costituzione dei gruppi locali di supporto nelle varie regioni italiane.

Il consiglio direttivo può designare e revocare al proprio interno un comitato esecutivo, composto al massimo da 5 (cinque) membri, definendone i compiti. Parimenti il consiglio direttivo può designare un comitato scientifico, i cui membri possono essere anche esterni al consiglio direttivo, definendone composizione e compiti.

Gli atti di straordinaria amministrazione vengono definitivamente deliberati previa acquisizione dei pareri del Collegio dei Revisori e del Presidente Onorario.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Spetta, ai membri del Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Segretario Generale

Art. 14. - Il segretario generale viene eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Al Segretario Generale spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio Direttivo, così come il relativo potere di firma.

Il Segretario Generale può nominare suoi rappresentanti volontari, anche estranei al Consiglio stesso e anche non soci, per il compimento di singoli atti o categorie di atti, anche se eccedenti la ordinaria amministrazione, mediante rilascio di procura.

Al Segretario Generale compete, inoltre, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Segretario Generale riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Segretario Generale può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Segretario Generale convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Segretario Generale cura la predisposizione del rendiconto economico e finanziario e lo stato patrimoniale da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

Riunioni in Audio/Video Conferenza

Art. 15. - Le riunioni Assembleari così come quelle del Consiglio Direttivo, ed in generale ogni riunione di un organo collegiale dell'Associazione, possono svolgersi anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni delle quali si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati a cura del Consiglio Direttivo, fuori dai casi di riunione totalitaria, i luoghi collegati in audio-video conferenza dove i partecipanti possano affluire per partecipare alla riunione.

Rapporti Istituzionali con la Comunità Dzogchen Internazionale

Art. 16. - Essendo ASIA parte integrante della Comunità Dzogchen Internazionale e essendo Chogyal Namkhai Norbu, il fondatore, ispiratore e presidente sia della Comunità Dzogchen Internazionale che di ASIA, al fine di garantire una collaborazione proficua e uno scambio efficace di informazioni tra i due enti e con tutte le associazioni appartenenti alla Comunità Dzogchen Internazionale, il Presidente Onorario dell'Associazione, senza che ciò comporti un vincolo, può suggerire all'assemblea un proprio delegato per il consiglio direttivo di ASIA.

I gruppi locali di sostegno

Art 17. - Essi sono l'espressione sul territorio italiano della Associazione e si rapportano all'Associazione. Sono costituiti da tutti i volontari presenti all'interno del proprio gruppo che a vario titolo svolgono attività rientranti nell'ambito degli oggetti statutari dell'Associazione.

Ad essi è riconosciuta autonomia finanziaria ed operativa ferma restando la soggettività giuridica della sola Associazione nel suo complesso. I rapporti tra i gruppi locali di sostegno e l'Associazione sono definiti nel regolamento apposito.

Al coordinatore del gruppo locale di sostegno può essere altresì conferita dal segretario generale, previa delibera del consiglio direttivo, procura speciale allo scopo di sottoscrivere accordi e atti per conto dell'Associazione entro la regione, provincia o comune nel quale il gruppo opera. La procura non può avere durata eccedente il mandato del coordinatore.

I gruppi possono essere incaricati dal segretario generale previa delibera del consiglio direttivo della realizzazione di progetti operativi per conto dell'Associazione anche con finanziamento pubblico mediante specifiche convenzioni.

Dette convenzioni vengono predisposte dal Consiglio direttivo e stipulate dal Segretario generale.

TITOLO V

Il Collegio dei Revisori

Art. 16. - Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea ed è composto da 3 membri, anche non soci, che non siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Direttivo e/o del Presidente Onorario e del Segretario Generale, preferibilmente scelti

tra i soggetti indicati dal comma 2 dell'articolo 2397 del Codice Civile e comunque tra persone provatamente idonee all'incarico.

I membri del Collegio restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo anno successivo la loro nomina e sono rieleggibili; i membri del Collegio, possono essere revocati solo per giusta causa.

I Revisori intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci, senza diritto di voto; possono intervenire alla riunione del Consiglio Direttivo che redige e licenzia il progetto di Bilancio e di Rendiconto Finanziario e all'assemblea che li approva.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale e le consistenze patrimoniali; possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti ed ispezioni di controllo; esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei Soci, redigendo apposita relazione che entra a far parte integrante del bilancio. A questo scopo, il rendiconto economico finanziario deve essere inviato al Collegio almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea nella quale verrà esaminato.

TITOLO VI

Il Collegio dei Proviviri

Art. 17. - Il Collegio dei Proviviri è composto da tre soci, iscritti all'associazione da almeno sette anni, eletti dall'Assemblea generale al di fuori del Consiglio Direttivo. Il Collegio viene eletto per lo stesso periodo di carica del Consiglio Direttivo.

Ogni eventuale controversia sociale tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi sarà sottoposta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Proviviri.

I Proviviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità procedurale alcuna e il loro lodo sarà inappellabile.

Art.18 - Requisiti di Onorabilità ed Indipendenza

Tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dal presente statuto.

Il venire meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla stessa.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a) non avere riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o

della legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) non avere subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi professionali di eventuale appartenenza.

Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza dei requisiti di indipendenza coloro che svolgono incarichi direttivi o esecutivi presso partiti o movimenti politici e coloro che si trovino in conflitto di interesse con l'associazione stessa.

TITOLO VII

Il Patrimonio

Art. 19. - Il Patrimonio e le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- dai beni mobili ed immobili acquisiti e/o che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche e di enti pubblici e privati;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi e rimborsi;
- dal ricavato delle raccolte pubbliche di fondi;
- dal ricavato delle attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- dai redditi eventualmente prodotti dal suo patrimonio;
- da ogni tipo di altra entrata;
- dagli avanzi di gestione.

I contributi degli aderenti sono costituiti principalmente dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare, oltre a

- i versamenti effettuati dai fondatori e da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- altri contributi di qualsiasi natura corrisposti dai soci, da persone fisiche, da enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, esercitate in conformità con gli scopi istituzionali.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo, determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a qualsiasi titolo.

Il versamento della quota o del contributo associativo non è rivalutabile, non crea diritti di partecipazione al patrimonio e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

TITOLO VIII

Rendiconto economico e finanziario

Art. 20. - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di

ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico e finanziario, la relazione gestionale e il bilancio preventivo che dovrà essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro il 30 giugno successivo.

Del Rendiconto Economico Finanziario, dovrà essere data giusta pubblicità ai Soci nei 15 giorni precedenti la seduta di approvazione, anche con la pubblicazione dei documenti presso la sede, e/o sui periodici e/o sul sito web dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, per garantire maggior tutela degli associati e dei terzi, può stabilire che il Rendiconto Economico Finanziario sia sottoposto a Certificazione Volontaria da parte dei soggetti appositamente abilitati.

Avanzi di gestione

Art. 21. - All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IX

Scioglimento e Liquidazione

Art. 22. - Addivenendo, in qualsiasi tempo e qualsiasi causa, allo scioglimento dell'associazione, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'ente dovrà essere devoluto ad altra Organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23. - Per quanto non previsto nel presente statuto, si rimanda alle norme ed alle disposizioni della Legge italiana in materia di Associazioni Riconosciute.

FIRMATO: ANDREA DELL'ANGELO - FABIANA TOGANDI NOTAIO